

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RUFFINO, SANTINI, GUIZZI,
FASSINO, FRANZA, MAFFIOLETTI, GUALTIERI, TARAMELLI,
COVIELLO e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1987

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale
e contributi alle associazioni combattentistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 febbraio 1985, n. 14, in attesa di una regolamentazione organica della materia, ha stabilito per gli esercizi 1984 e 1985 contributi statali in favore di associazioni nazionali per il sostegno della loro attività di rappresentanza, tutela e promozione sociale. Con il presente disegno di legge si provvede ad analoga esigenza per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Si prende come base il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella IX legislatura, con alcune integrazioni che riguardano talune associazioni storiche, già enti pubblici, privatizzate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Con l'articolo 1 si definisce l'area di applicazione della disciplina proposta.

Con l'articolo 2 si prescrivono i requisiti e le condizioni per i diversi soggetti ammessi al contributo, precisando le finalità per l'utilizzazione di esso.

Con l'articolo 3 si definiscono le modalità per l'accesso al contributo, precisando anche la documentazione richiesta.

Con l'articolo 4 si istituisce il fondo globale e si determinano gli importi per il triennio 1986-1988, precisandosi le quote spettanti alle varie categorie di enti ed associazioni.

Con l'articolo 5 si prevede l'obbligo del rendiconto da parte dei soggetti destinatari dei contributi (comma 1) e si demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione di norme regolamentari al riguardo (comma 2).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 6 si disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi, mentre con l'articolo 7, in via di interpretazione autentica, si corregge un errore materiale contenuto nella formulazione dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14.

Infine l'articolo 8 elenca gli enti e le associazioni destinatari dei contributi, mentre l'articolo 9 concerne la copertura finanziaria, che è già espressamente prevista nel capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ENTI E ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE**

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla

lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

Art. 3.

*(Presentazione delle domande
e relativa documentazione)*

1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi

titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Art. 4.

(Fondo globale)

1. È istituito il «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Art. 5.

(Rendiconti)

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Assegnazione dei contributi)

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14)

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari

dell'associazione denominata «Associazione italiana società e salute» va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla «Associazione centro culturale società e salute».

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8.

(Contributi)

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	30.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	30.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	30.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	390.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40.000.000
Associazione nazionale ex internati	170.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	15.000.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire
Associazione nazionale reduci della prigionia	45.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	350.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
Istituto del nastro azzurro	74.000.000

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce «Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.